



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sig.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Sindaco – c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: novità normative introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*.

Si rende noto che è stata pubblicata è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, contenente talune novità di interesse per gli enti locali.

Al fine dell'apprezzamento delle dette novità, si riporta di seguito una breve sintesi delle dette novità.

Comma 29 - Contributi per maggiore spesa per Energia e Gas in favore degli Enti territoriali

Per garantire la continuità dei servizi erogati, è riconosciuto agli Enti Locali un contributo straordinario a valere su apposito “Fondo” del Ministero dell'Interno con dotazione di Euro 400 milioni per l'anno 2023 (Euro 350 milioni da destinare ai Comuni e Euro 50 milioni alle Città metropolitane e delle Province). La ripartizione del “Fondo” tra gli Enti interessati sarà stabilita con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro il 31 marzo 2023, sulla base della spesa per utenze di Energia elettrica e Gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope.

Commi 81-82 - Esenzione Imu su immobili occupati

La disposizione è diretta ad esentare dal pagamento dell'Imu i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Nello specifico, viene aggiunta la lett. g-bis) all'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, nella quale viene



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

indicato che sono esenti dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Cp, o per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo dovrà comunicare all'Ente, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con apposito Decreto Mef da emanarsi entro il 1° marzo 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno. Per ristorare i Comuni viene istituito un "Fondo" di Euro 62 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Commi 186-205 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

I commi da 186 a 205 prevedono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, così come stabilito dall'art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica Pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella Pronuncia di primo grado;
- b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella Pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla Pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al Tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica Pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai Tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

sanzioni qualora il rapporto relativo ai Tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. In caso di superamento di Euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del Dlgs. n. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione agevolata, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023, è esente dall'Imposta di bollo ed è effettuata per ogni controversia autonoma, ovverosia quella relativa a ciascun atto impugnato. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2023.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso, il processo è dichiarato estinto e le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle Pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Qualora la parte interessata non presenti Istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2024, il processo è dichiarato estinto, con Decreto del Presidente dell'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. La definizione agevolata perfezionata



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5 della Legge n. 130/2022.

Ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni sopra riportate alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo o un suo Ente strumentale. L'Area delle Entrate e dei Tributi comunali dovrà, pertanto, valutare le iniziative eventualmente da adottarsi, che in tanto lo potranno essere in quanto ne sia preventivamente valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di concerto con la scrivente Ragioneria Generale.

Commi 222-230 - Stralcio dei carichi fino a Euro 1.000 affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

I commi da 222 a 230 introducono una nuova forma di stralcio dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione. Nello specifico, sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023, fino ad Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da parte delle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali, e dagli Enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle precedenti "definizioni agevolate".

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'Ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'Agente della riscossione trasmette agli Enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate. Gli Enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 227 prevede, per quanto riguarda i singoli carichi affidati nel periodo considerati dagli Enti diversi dagli Enti previdenziali, dalle Amministrazioni statale e dalle Agenzie fiscali, che l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. L'annullamento non opera con riferimento alla sorte capitale e alle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella.

Le disposizioni del comma 227, per quanto riguarda le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del "Codice della strada"), si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli della cd. "maggiorazione" di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai sensi del comma 229, gli Enti di cui al comma 227 (compresi gli Enti Locali) possono stabilire di non applicare le disposizioni ivi contenute con Provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023. Lo stesso dovrà essere comunicato all'Agente della riscossione entro 10 giorni dalla data di adozione mediante le modalità che saranno individuate dallo stesso Agente.

Dunque, ai sensi del comma 227, lo stralcio per i Comuni non opera sulla quota capitale, sulle spese di notifica e di procedura ma limitatamente alle somme dovute, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023), a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. E'altra limitazione è prevista dal comma 228 per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative al codice della strada; in tal caso lo stralcio opera per gli interessi compresa la maggiorazione semestrale.

Per queste fattispecie, il comma 229 concede agli enti impositori anche la possibilità di non applicare lo stralcio adottando apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso pubblicherà nel proprio sito internet, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento va poi pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.

La norma può incidere sugli equilibri di bilancio a residui, e si aggiunge ad altre due operazioni di stralcio, già completate. La prima definita dall'articolo 4 del Dl 119/2018, che ha permesso una operazione di amplissima portata riguardante tutti i debiti che, alla data del 24 ottobre 2018, presentavano un importo residuo fino a 1000 euro, iscritte in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. L'elenco dei carichi stralciati è stato reso disponibile nel luglio del 2019. La seconda definita dall'articolo 4 comma 4 del Dl 41/2021 relativa a tutti i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, senza distinzione di ente impositore, di importo residuo fino a 5000 euro alla data del 23 marzo 2021, ma limitatamente alle persone fisiche e non, che presentavano un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Il nuovo annullamento automatico per il 2023 investe pertanto un periodo temporale già coinvolto nei due precedenti interventi, aggiungendo le annualità dal 2011 al 2015 e tenuto conto del ricalcolo degli importi 2000-2010 che, per effetto delle dinamiche di riscossione, si trovano al di sotto della soglia di legge indicata in 1000 euro. È ragionevole ritenere che, in considerazione del fermo della riscossione per il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, si tratti di importi contenuti che, per i comuni (e comunque gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) subirebbero l'annullamento.

In assenza di aggiornati elementi contabili sui residui attivi eventualmente interessarti, si ritiene, pertanto, che vada opportunamente e con ogni urgenza



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

valutata la delibera entro il 31 gennaio 2023 per inibire l'annullamento automatico parziale, per la quale sul sito di IFEL disponibile uno schema.

Commi 231-252 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del "Codice della strada", le disposizioni della "definizione agevolata" in commento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli della maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per gli Enti Locali, l'eventuale maggiore disavanzo determinato della presente "definizione agevolata" e delle misure di "stralcio" disposte dai precedenti commi da 222 a 230 può essere ripianato in non più di 5 annualità, in quote annuali costanti, secondo le modalità previste dal Dm Mef 14 luglio 2021.

Commi 253-254 - Disposizioni in materia di Comunicazioni di inesigibilità

La norma rimodula i termini per la Comunicazione di inesigibilità relativa alle quote affidate agli Agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.

La presente nuova previsione potrà essere approfondita, per i profili applicativi, dall'Area delle Entrate e dei Tributi comunali.

Comma 306 - Disposizioni in materia di "lavoro agile" per soggetti fragili

La disposizione in commento ha previsto, fino al 31 marzo 2023, la possibilità di espletamento della prestazione lavorativa in modalità "agile" per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del Dl. n. 221/2021. Il datore di lavoro assicura lo



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile” anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima Categoria o Area di inquadramento, come definite dai Contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

Commi 330-333 - Emolumento accessorio una tantum per i dipendenti pubblici

E’ previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la Contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, di Euro 1.000 milioni destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per 13 mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Tali aumenti sono ripartiti con uno o più decreti del Mef sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Per il personale dipendente degli Enti Locali, ovviamente, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.

Commi 369-379 - Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le Opere pubbliche

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei Prezzari regionali di cui all’art. 23, comma 16, del Dlgs, n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) e in relazione alle procedure di affidamento delle Opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del “Fondo per l’avvio di Opere indifferibili” di cui all’art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022 è incrementata, rispettivamente, di Euro 500 milioni per il 2023, di Euro 1.000 milioni per il 2024, di Euro 2.000 milioni per l’anno 2025, di Euro 3.000 milioni per l’anno 2026 e di Euro 3.500 milioni per l’anno 2027.

Commi 479-482 - “Fondo” ciclovie urbane intermodali

È istituito un “Fondo” per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di Euro 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione, nel territorio urbano, di nuove Ciclovie e di Infrastrutture di supporto in connessione a Reti di Trasporto pubblico



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

locale e ferroviario, effettuati dai Comuni, dalle Città metropolitane e dalle Unioni di Comuni. Le modalità di erogazione delle risorse sono definite con Decreto Mit emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della "Legge di bilancio". I Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, all'atto di richiesta di accesso al "Fondo" devono dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione relativi allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Commi 676-677 - Interventi per il potenziamento della Sicurezza urbana

Per potenziare gli Interventi in materia di Sicurezza urbana, è autorizzata una spesa pari Euro 15 milioni, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per l'installazione, da parte dei Comuni, di Impianti di videosorveglianza.

Comma 775 - Applicazione al bilancio di previsione 2023 della quota libera dell'avanzo 2022

Per il protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

La norma, per permettere anche l'applicazione di quanto qui sopra disposto, proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023, successivamente e difformemente a quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.

La norma *de qua* non si applica al Comune di Palermo, poiché in disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui e da passaggio del computo del fondo crediti di dubbia esigibilità dal metodo "semplificato" a quello "ordinario".

Commi 776-778 – "Fondo per il potenziamento di iniziative di sicurezza urbana"

E' istituito un "Fondo" di Euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per il potenziamento delle iniziative in materia di Sicurezza urbana da parte dei Comuni, volte all'installazione e alla manutenzione di Sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a Centrali delle Forze di Polizia o di Istituti di vigilanza



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio.

Con Dm. Interno, da adottare entro il 1° marzo 2023, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati e i criteri per il riparto delle risorse del suddetto “Fondo”, tenendo conto:

- a. dell’Indice di delittuosità della Provincia di appartenenza del Comune;
- b. dell’Indice di delittuosità del Comune;
- c. dell’incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell’area urbana da sotto-porre a videosorveglianza.

Il riparto delle risorse dovrà essere destinato per il 60% ai Comuni appartenenti alle Regioni di “Obiettivo Convergenza Italia”.

Commi 779-780 - Risorse per la progettazione e l’assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni

E’ stato inserito il comma 51-ter, all’art. 1, della Legge n. 160/2019, che ora prevede l’incremento, di Euro 50 milioni per l’anno 2023 e di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle risorse assegnate agli Enti Locali. Per assicurare l’attuazione degli Interventi previsti dal “Pnrr”, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il Mef ha istituito un “Fondo” di Euro 10 milioni per ogni anno dal 2023 al 2026 per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica. Apposite Linee-guida saranno emanate dalla RgS entro il 31 gennaio 2023, che disciplineranno le modalità e i termini di comunicazione alla RgS sopra richiamato da parte dei Comuni. Nel caso in cui le risorse non risultino sufficienti a soddisfare le richieste degli Enti, le risorse verranno ripartite con criteri proporzionali. Le risorse a favore dei Comuni saranno assegnate con uno o più Decreti MefRgS.

Alla conclusione degli Interventi, se il Comune non utilizzerà tutto il contributo assegnato, l’importo non utilizzato dovrà essere riversato ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Comma 781 - Disapplicazione delle sanzioni per non copertura minima del costo dei “servizi a domanda individuale”

La norma dispone, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di Energia elettrica e Gas, la non applicazione della sanzione di cui all’art. 243, comma 5, del Tuel (sanzione pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura) agli Enti Locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei “servizi a domanda individuale”, di cui agli artt. 243, comma 2, e 243-bis,



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

comma 8, lett. b, del Tuel, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 243, comma 2, lett. a), b) e c), del Tuel (Certificazione attestante: il costo complessivo della gestione dei "servizi a domanda individuale" in misura non inferiore al 36%, il costo complessivo della gestione del "Servizio di acquedotto" coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%, il costo complessivo della gestione del "Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" interni ed equiparati coperto con la relativa tariffa).

Comma 782 - Limite anticipazione di Tesoreria Enti Locali a 5/12

Prorogata anche per il 2024 e il 2025 la possibilità per gli Enti Locali di fare ricorso all'anticipazione fino al limite di 5/12, continuando ad elevare il limite ordinamentale di 3/12 previsto dall'art. 222 del Tuel. Comma 783 - Termine per la verifica dell'Accordo per il ripiano del disavanzo fra Comuni capoluogo di Città metropolitana e Presidenza del Consiglio dei Ministri È prorogata dal 31 gennaio al 31 dicembre 2023 la prima verifica dell'Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli Investimenti tra il Sindaco dei Comuni capoluogo di Città metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui il Comune si è impegnato per tutto il periodo in cui risulta beneficiario dei contributi prorisanamento (ex comma 567 della Legge n. 234/2021) ad assicurare, per ciascun anno, risorse proprie pari ad almeno 1/4 del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, e ad attuare una serie di misure individuate nell'Accordo stesso.

Comma 785 - Conguaglio finale a seguito di Certificazione per i ristori per il "Covid-19"

È sostituito il quarto periodo dell'art. 106, comma 1, del Dl. n. 34/2020, che ora indica che con Dm. Interno, da adottare entro il 31 ottobre 2023, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, e che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli Enti territoriali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 787- Disposizioni in materia di Imposta di soggiorno

Il presente comma 787 riscrive il contenuto dell'art. 4, comma 1-bis, del Dlgs. n. 23/2011, in materia di Imposta di soggiorno. Nello specifico, rimane inalterata la disposizione secondo la quale i Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'Imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010.

L'intervento innovativo rispetto alla disciplina previgente sta nell'individuazione dei Comuni, che nel precedente testo doveva essere effettuata mediante Decreto Mef, mentre la nuova disposizione dispone che i predetti Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'Istat riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'Imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

Cordialità.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005